

COMUNE DI MONSELICE



**REGOLAMENTO
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS O ALTRE
INSTALLAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto, finalità ed ambito	<i>pag. 03</i>
Articolo 2 - Definizioni	<i>pag. 03</i>
Articolo 3 - Criteri generali	<i>pag. 04</i>
Articolo 4 - Dimensioni delle occupazioni/plateatici	<i>pag. 06</i>
Articolo 5 - Tipologie e materiali delle occupazioni/plateatici	<i>pag. 07</i>
Articolo 6 - Disposizioni per salvaguardia decoro	<i>pag. 13</i>
Articolo 7 - Modalità di presentazione dell'istanza	<i>pag. 13</i>
Articolo 8 - Commissione tecnica	<i>pag. 15</i>
Articolo 9 - Obblighi del titolare della concessione di plateatico	<i>pag. 16</i>
Articolo 10 – Entrata in vigore del Regolamento e adeguamento alle disposizioni in esso contenute	<i>pag. 17</i>

ART. 1

Oggetto, finalità ed ambito

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle occupazioni di suolo pubblico (*plateatici*) e dei relativi *dehors* (strutture da porre sopra il *plateatico*, come sotto identificate) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali installazioni risultano a carattere provvisorio sulle pubbliche Piazze, Vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico e come tali assoggettati alle disposizioni di tutela di cui alla parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., nonché ai criteri generali cui le occupazioni devono uniformarsi ai fini del rilascio della “concessione” da parte del Comune.
2. Il presente Regolamento si conforma alla vigente disciplina Statale e Regionale ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.
3. La disciplina del presente Regolamento opera presso l’ambito urbano sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm .ii. (d’ora in poi Codice), limitatamente alle pubbliche Piazze, le Vie o gli spazi aperti urbani adiacenti anche a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico/artistico individuati dai competenti Uffici Comunali e dal MIBACT ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 120 del 11/09/2020.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

plateatico: spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dato in concessione dal Comune ad un’attività commerciale a seguito di apposita richiesta (di cui al successivo art. 7) e pagamento del relativo canone.

dehors: l’insieme degli elementi mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita,

e arreda lo spazio di plateatico per il ristoro all'aperto annesso e contiguo a un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, etc.).Costituiscono un dehors gli elementi di cui alle seguenti definizioni:

pedane: manufatti facilmente amovibili formanti una nuova pavimentazione sopraelevata e sovrapposta rispetto a quella esistente.

ombrelloni: strutture ombreggianti con copertura in tela e struttura portante con un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

elementi di delimitazione: manufatti atti a delimitare gli spazi in concessione, quali fioriere, cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

tenda: dispositivo in tessuto utilizzato per ombreggiare, solitamente pieghevole, ancorato al prospetto dell'edificio e a struttura a sbraccio estendibile o a cappottina.

tavoli/tavolini e sedute: arredi mobili aventi specifiche caratteristiche di cui al seguente art. 5.

dehors chiusi: strutture fisse, removibili o non removibili, ancorate al suolo o ai prospetti formanti volumi chiusi, su almeno due lati, facciata dell'edificio di riferimento compresa. Tale tipologia di dehors non rientra nel presente Regolamento e pertanto essi saranno soggetti ad approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso secondo art. 106 del D Lgs. 42/2004.

ART. 3

Criteri generali

1.Tutte le occupazioni del suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni ed allestimenti a carattere provvisorio devono rispettare le seguenti norme:

- a) Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
- b) Regolamento Edilizio Comunale della Città di Monselice;
- c) Regolamento di Polizia Urbana della Città di Monselice;
- d) Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche della Città di Monselice;

2. Le concessioni di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare il mantenimento del decoro delle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse storico-artistico devono altresì uniformarsi ai seguenti criteri generali.

a) Rapporto con la quinta architettonica

Il plateatico deve far riferimento al fronte dell'edificio con cui stabilisce relazioni e interferenze. Il plateatico deve di norma essere in adiacenza all'edificio di riferimento e garantire il mantenimento della relazione estetico-compositiva tra l'edificio a cui afferisce e la quinta urbana. Si fa salva, laddove consentito, la possibilità di allontanare il plateatico dal fronte architettonico cui si riferisce in modo da mantenere una “fascia di rispetto” che consenta la percorribilità pedonale.

Possono essere quindi concesse specifiche eccezioni unicamente per i plateatici su slarghi e piazze dove l'edificio di riferimento insiste direttamente su un asse stradale a traffico limitato.

L'illuminazione del plateatico non deve in ogni caso contrastare con quella del contesto o di fondale/quinta architettonica dei Beni Culturali.

b) Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare

Gli allestimenti dei dehors non devono impedire il transito pedonale lungo i marciapiedi o nelle aree destinate allo stesso, quali ad esempio gli spazi porticati, anche in relazione a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Pertanto in tutti i casi i dehors, attaccati o staccati dai fabbricati o posizionati sotto i porticati, devono in ogni caso lasciare libero il marciapiede e in genere le aree adibite a passaggio e al transito dei pedoni secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del Codice della Strada.

Il passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo quali ad esempio oscuri, davanzali, pluviali, alberature, pali, cordoli o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale.

I dehors non devono interferire né con gli accessi pedonali agli edifici o con i passi carrai, né con gli affacci di vetrine di soggetti terzi, anche sottoportico. Per quest'ultimo caso fanno eccezione le richieste che otterranno formale consenso scritto del proprietario/gestore dell'attività le cui vetrine saranno interessate dal posizionamento di eventuali arredi.

Qualora i marciapiedi fossero prospicienti a strade aperte al transito veicolare i dehors devono essere arretrati di almeno 50 cm dal filo dello spazio carrabile.

Nelle zone a traffico limitato ad elevata frequenza pedonale è consentita l'occupazione di parte della carreggiata nel rispetto delle corsie di transito veicolare, anche per mezzi di emergenza e soccorso, e degli spazi di sosta riservati per specifiche finalità.

ART. 4

Dimensioni delle occupazioni/plateatici

1. Al fine di garantire la funzione primaria di assi stradali, passaggi e portici e di mantenere la percezione prospettica e spaziale, i plateatici non potranno occupare più di 1/3 del relativo sedime su cui insistono (piazze, slarghi, etc.), e comunque in ogni caso la superficie concessionabile di plateatico non potrà superare i 90 (novanta) mq totali per esercizio.
2. La larghezza dovrà corrispondere inoltre, per quanto possibile, alla larghezza del fronte dell'ambiente interno dell'esercizio e la profondità dovrà essere proporzionale alla larghezza del fronte e comunque tale da non interferire con la percezione dello spazio architettonico in cui si trova e in ogni caso dovrà allinearsi agli eventuali plateatici già presenti nella stessa area.
3. Nell'ambito di slarghi e piazze i plateatici devono essere posti in continuità con le occupazioni limitrofe, in ogni caso rispettando le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e sempre lasciando liberi gli elementi qualificanti lo spazio pubblico urbano, le fontane, i monumenti e gli allestimenti comunali temporanei, nonché tutti gli elementi di servizio e di primaria utilità (idranti, defibrillatori, colonnine elettriche, etc.).

ART. 5

Tipologie e materiali delle occupazioni

1. Tutti i componenti facenti parte del dehors (pedane, paraventi, sedie, tavoli, ombrelloni, etc.) dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza secondo l'utilizzo previsto; l'esercizio concessionario dovrà pertanto possedere ed esibire, su richiesta, le schede tecniche delle strutture e, ove previste, le dichiarazioni di conformità in materia di sicurezza e di corretta installazione (impianti/meccanismi elettrici, tendaggi, ombrelloni, etc.). Il concessionario è tenuto inoltre ad avere idonea copertura assicurativa estesa al dehors e ad inoltrarne copia all'Ufficio comunale competente entro un mese dalla data di concessione dello spazio da parte del Comune.

2. La struttura dei manufatti (sedie, tavoli, paravento, etc.), di cui al precedente art. 2, deve essere realizzata con profili metallici a sezione ridotta, verniciata opaca di colore grigio antracite, acciaio corten, avorio e tamponamenti trasparenti o semitrasparenti rispondenti alle vigenti normative di sicurezza. Le strutture potranno essere anche in legno, sempre con profili ridotti e tinteggiate a colori naturali e tenui, purché non interferiscano con le quinte architettoniche e/o con le facciate d'ambito dei complessi monumentali tutelati ai sensi art. 10-12 del D.Lsg. 42/2004.

3. Nello specifico si riportano di seguito le caratteristiche di ogni tipologia di struttura/arredo utilizzabili:

Sedute: le sedie, le poltroncine, gli sgabelli e le panche devono avere una struttura leggera in metallo, preferibilmente verniciato opaco di colore grigio antracite o simile. Le sedute e gli schienali potranno essere in metallo, verniciato come la struttura, in legno o midollino. Con sedute in midollino, anche la struttura della sedia potrà essere rivestita con lo stesso materiale. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate.

I tavoli e i tavolini esterni devono avere struttura metallica preferibilmente verniciata opaca di colore grigio antracite o simile. In abbinamento a sedie rivestite in midollino, anche la struttura dei tavoli/tavolini può essere rivestita con lo stesso materiale. I piani/top dei tavoli/tavolini possono essere in metallo,

vetro trasparente, legno, materiale lapideo, ceramico o simile, in ogni caso di fattura sobria e coerente con il contesto. Sono vietate le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate.

Le pedane, salvo situazioni particolarmente disagiati di terreno sconnesso, esse sono vietate, soprattutto se le pavimentazioni presentano caratteristiche di valore artistico e ambientale. E' inoltre vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, nonché tagliare ed eliminare le radici affioranti.

Le pedane e gli eventuali elementi di delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Devono essere opportunamente delimitate e avere, salvo casi particolari, un'altezza dal suolo su cui posano minore o uguale a cm 20 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile, essere inoltre stilisticamente inserite nel contesto e poco invasive. Per la pavimentazione delle pedane è obbligatorio l'uso di parquet/teak, acciaio trattato non lucido, gomme o altro materiale sintetico purché facilmente pulibile e non scivoloso.

Ombrelloni. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m. 2,30 dal suolo. La proiezione al suolo degli ombrelloni può superare i limiti dell'area data in concessione per un massimo di cm 50. Tutti gli ombrelloni dovranno avere dimensioni consone al contesto e di facile rimozione, non sono concessi l'installazione e l'utilizzo di ombrelloni di grandi dimensioni con contrappesi eccessivamente pesanti/ingombranti tali da non permettere una loro agevole rimozione/spostamento.

E' obbligatoria la tipologia caratterizzata da una solida struttura come precedentemente specificato e un tessuto di copertura in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, e richiudibile nelle ore di chiusura dell'esercizio e in caso di vento/fortuna.

Devono essere idonei a proteggere dal sole e conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Sono preferite le tinte unite, chiare, nelle sfumature del bianco/beige e sono vietate scritte e loghi pubblicitari. Non sono ammessi ombrelloni all'interno dei sottoportici e nel caso in cui le strutture ombreggianti creino interferenze con fronti caratterizzati da un significativo lessico architettonico e decorativo.

Di seguito sono riportate alcune tipologie di ombrelloni a struttura centrale aventi le caratteristiche predette.

TIPOLOGIA A STRUTTURA CENTRALE





Tende. Sono ammessi l'installazione di tendaggi fissi a sbraccio ancorati ai prospetti degli edifici. Al fine di assicurare il decoro urbano e ridurre il disordine

visivo e prospettico, non è consentita la contestuale presenza di differenti tipologie di strutture ombreggianti (quali tende a sbraccio assieme ad ombrelloni, etc.). E' in ogni caso permessa l'installazione delle predette strutture ombreggianti purché esse presentino tendaggi naturali a colorazioni tenui e senza alcuna pubblicità/logo; saranno preferite le tinte unite, chiare, nelle sfumature del bianco/beige.

Strutture fisse. Non rientrano nel presente Regolamento i dehors chiusi ancorati al suolo in modo permanente delimitanti gli ambiti di pregio storico-artistico. Tale tipologia di dehors, come definito presso il precedente art. 2, sarà soggetta ad approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso secondo art. 106 del D. Lgs. 42/2004.

Illuminazione. L'illuminazione del plateatico non deve contrastare, come detto, con quella adiacente del contesto o di fondale/quinta architettonica. Le fonti luminose pertanto dovranno prevedere intensità luminosa pari o minore a quelle d'intorno ed essere unicamente a luce bianca calda.

I corpi illuminanti non dovranno essere di grandi dimensioni ed in ogni caso dovranno essere armoniosamente inseriti nella complessiva installazione del dehors. Saranno privilegiati quindi corpi illuminanti puntuali a terra a forma esile, piccole lampade da tavolo a batteria ricaricabili, lampade a sospensione presso gli ombrelloni; sono escluse illuminazioni a filo continue e quelle che prevedono installazione presso le pareti degli edifici. A tal proposito l'eventuale collegamento con l'impianto elettrico interno non potrà avvenire tramite cavi elettrici sospesi, a pavimento o precari; sarà possibile esclusivamente il passaggio di eventuali cavi all'interno degli arredi (pedane, paravento, etc.) o comunque nascosti alla vista. Il concessionario, per tutti i propri allestimenti luminosi, fornirà a richiesta le relative schede tecniche e le dichiarazioni di conformità in materia di sicurezza e di corretta installazione.

Stufe a fungo o lampade riscaldanti.

Le stufe a fungo, lampade o similari, potranno essere utilizzate da novembre a marzo e dovranno essere rimosse nei restanti mesi. Tali elementi dovranno, per il loro utilizzo, essere certificati ed a norma di Legge e sempre nel rispetto delle vigenti norme

di sicurezza; dovranno inoltre essere previsti in numero, forma, dimensioni e materiali consoni al contesto con accurato studio riduttivo di fasci elettrici e apprestamenti tecnologici provvisori in genere.

E' vietato l'utilizzo di stufe riscaldanti al di sotto dei porticati.

Elementi di delimitazione. Gli elementi di delimitazione devono essere esclusivamente di tipologia "paravento" ed avere un'altezza massima di m 1,50, dovendo soddisfare in ogni caso tutte le normative di sicurezza e stabilità. Devono essere realizzati con struttura in legno/metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini. Tali elementi divisorii devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti, garantendo una trasparenza minima pari al 50% della superficie complessiva.

I paravento possono essere installati esclusivamente in prossimità di vie con transito veicolare o luoghi che presentino particolari condizioni di pericolo, in tutte le altre situazioni le superfici a plateatico dovranno risultare tra di loro "in continuità" senza divisorii e delimitazioni di sorta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Anche l'utilizzo di fioriere è consentito unicamente nelle particolari condizioni espresse in precedenza, ovvero ove sia richiesta una maggior sicurezza.

Solo in quest'ultimo caso le fioriere dovranno avere le seguenti caratteristiche: devono essere costituite da vasi/vasche ravvicinati/e, di dimensioni contenute, stabili e non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, contenenti piante o essenze floreali prive di spine e mantenute a regola d'arte. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte del concessionario del plateatico. Va privilegiato l'uso di materiali naturali (gesso, cotto, legno) e/o metallici con finitura opaca.

Le fioriere, unicamente nei casi ove sia permesso il loro utilizzo, non devono presentare scritte pubblicitarie, mentre i paravento possono riportare solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute e con limitato contrasto cromatico.

In ogni caso gli elementi di delimitazione non devono incidere con i rapporti prospettici esistenti creando confinamenti fisici e virtuali che, dal punto di vista percettivo, possono interferire con la percorribilità e la libera fruizione visiva dello spazio pubblico.

4. È vietato installare all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei dehors, dispositivi fissi di diffusione sonora.

ART. 6

Disposizioni per salvaguardia decoro

1. Divieto di accatastamento

Al fine di salvaguardare il decoro delle aree di valore culturale del centro storico, l'accatastamento e lo stoccaggio degli arredi, durante la chiusura dell'esercizio (anche per ferie) in caso di eventi pubblici e di mercato settimanale, dovrà avvenire al chiuso o in luoghi alternativi appositamente individuati, in modo da non creare disordine visivo e compromettere la qualità dei luoghi.

2. Loghi commerciali

Al fine di salvaguardare il decoro delle aree di valore culturale, ai sensi dell'art.

49 del Codice non sono ammessi l'esposizione o l'inserimento di loghi commerciali e/o scritte pubblicitarie su ombrelloni, tendaggi ed elementi di arredo ad eccezione del nome e/o logo dell'esercizio.

ART. 7

Modalità di presentazione dell'istanza

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico transito deve farne richiesta al Comune per ottenere la concessione.

2. Nella domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico o di suolo privato aperto al pubblico transito, redatta in bollo, devono essere riportati:

- le generalità, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, se la richiesta è presentata da persona giuridica;
- l'indirizzo di recapito della corrispondenza, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale e indirizzo mail pec;
- una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti legittimanti l'attività da svolgersi su suolo pubblico;
- eventuale lettera formale di assenso di proprietario/esercente che conferisce al richiedente il permesso al posizionamento di arredi di fronte alle vetrine del proprio negozio o nello spazio porticato (o non porticato) di fronte alla propria attività/abitazione, con riferimento specifico anche agli orari in cui questo permesso è vigente.

3. La domanda dovrà riportare la dichiarazione di:

- aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e alle condizioni riportate nel presente regolamento;
- accettare le eventuali condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse prescrivere a salvaguardia e tutela di terzi e della proprietà comunale;
- aver contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) l'uso del plateatico e delle conseguenti operazioni di preparazione pasti, di pulizia e di sanificazione;
- essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- assicurare la pulizia serale delle parti scoperte.

4. La domanda di concessione deve essere, inoltre, corredata da una relazione a firma di tecnico abilitato, dalla planimetria dell'area richiesta in concessione, quotata e con specifica indicazione della superficie di occupazione richiesta, nonché completa di tutti gli elementi presenti, anche su supporto informatico, e dalla documentazione richiesta dall'Ufficio comunale competente.

5. Nelle domande di concessione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.

6. All'atto della presentazione delle domande per una nuova apertura, di subentro, di rinnovo, di modifica della superficie o di modifica dell'orario o anche solo del periodo di utilizzo del plateatico, deve essere allegata la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria.

Nel caso in cui vengano riscontrate difformità, si procederà con le segnalazioni alle autorità competenti previste dalla normativa vigente.

7. I gestori che intendono allestire un plateatico che insista su area privata visibile dalla pubblica via, devono ottenere un nulla osta in relazione alla tipologia degli arredi, presentando la richiesta all'ufficio competente.

ART. 8

Approvazione delle istanze e durata delle concessioni

1. Le domande sono valutate dal Dirigente dell'Ufficio preposto.

2. L'Ufficio comunale preposto si esprime in caso di richiesta di nuovo plateatico, di modifica della superficie, di integrazione di arredi, di modifiche all'orario o al periodo di utilizzo del plateatico.

3. Annualmente il competente Ufficio Comunale provvederà alla riassegnazione degli spazi a plateatico, anche a fronte di nuove richieste di concessione e/o di modifica delle istanze presentate il precedente anno, il tutto nel rispetto della proporzione massima di 1/3 di occupazione possibile sul relativo sedime di insistenza (piazze, slarghi, etc.).

ART. 9

Obblighi del titolare della concessione di plateatico

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:

- occupare il suolo pubblico esclusivamente con gli arredi indicati in concessione rispettando i limiti di questa, e svolgervi solo le attività in essa esplicitate;
- provvedere a propria cura e spese, alla data di cessazione dell'occupazione per scadenza, per rinuncia, per revoca o decadenza, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino e pulizia dello spazio occupato, che dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio della stessa, fatto salvo il ripristino della segnaletica stradale orizzontale. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio alla rimozione, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente.
- disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;
- accatastare e stoccare degli arredi (come da art. 6), durante la chiusura dell'esercizio (anche per ferie) in caso di eventi pubblici e di mercato settimanale, all'interno del proprio locale o in luoghi alternativi appositamente individuati;
- provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, o altri dati richiesti dagli uffici;

- conservare l'originale del provvedimento di concessione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi.

2. Novanta giorni prima della scadenza della concessione il concessionario, se interessato a proseguire l'occupazione, deve presentare una comunicazione che autocertifichi il mantenimento delle strutture e delle caratteristiche strettamente autorizzate.

3. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

4. Il concessionario, per quanto concerne ombrelloni, tende, paravento, pedane e allestimenti/impianti elettrici fornirà al Comune le relative schede tecniche e le dichiarazioni di conformità in materia di sicurezza e di corretta installazione.

ART. 10

Entrata in vigore del Regolamento e adeguamento alle disposizioni in esso contenute

1. L'adozione del presente regolamento mira alla regolamentazione e all'uniformazione delle occupazioni di suolo pubblico insistenti sulle pubbliche Piazze, Vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse storico/ artistico

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le nuove richieste di superficie a plateatico dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Regolamento.

3. Tutti gli esercizi già in possesso di regolare concessione di occupazioni di suolo pubblico - al 31.12.2021 - dovranno invece obbligatoriamente uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

4. La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento.

Sono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:

01. *Planimetria generale con vincoli, tutele, individuazione attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e spazi adibiti a mercato non stabile;*
02. *Planimetria generale ad ortofoto con individuazione dei luoghi, delle attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e panoramiche identificative;*
03. *Repertorio delle attività;*